



REP00-0000035
N° U0015224 P.G.
[II.1/F0001-11]

Bergamo, 10/02/2011

ORDINANZA N° 35

OGGETTO: Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Bergamo. Blocco totale del traffico dei veicoli a motore, limitatamente alla cd. "Zona rossa" nella giornata di domenica 13 febbraio 2011, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

IL SINDACO

Premesso che:

- tra i provvedimenti definiti dalla Giunta Regionale della Lombardia, la d.G.R. 7635 dell'11.07.2008 prima e la d.G.R. 9958 del 29.07.2009 "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della Delib. G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006)" hanno indicato le misure necessarie, in attuazione della Legge Regionale 24/2006, per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;
- i provvedimenti regionali preindicati, in parte già validi nella precedente stagione invernale 2009/2010, sono in vigore anche per il periodo 15 ottobre 2010 / 15 aprile 2011 e dettano obblighi e divieti per il traffico veicolare e per altre potenziali sorgenti inquinanti, per il periodo considerato, in tutto il territorio comunale;
- dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 non possono circolare gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1), gli autoveicoli diesel (cioè alimentato a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure homologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE);
- dal 15 ottobre 2010, inoltre, è vigente per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 il fermo permanente della circolazione nella Zona A1, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;
- dai valori relativi al Materiale Particolato (PM 10), monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita dall'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente, relativi alla zona A1 della Provincia di Bergamo, nel mese di gennaio e febbraio del corrente anno si sono già verificati diversi episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti ;
- in considerazione dei possibili episodi di superamento dei valori limite di qualità dell'aria, già in data 28 settembre 2010 l'Amministrazione Provinciale di Bergamo aveva convocato una riunione di coordinamento invitando tutti i Comuni appartenenti alla zona A1, nel corso della quale sono stati esaminati i dati disponibili e sono emerse indicazioni in ordine all'opportunità di adottare provvedimenti omogenei in tutti i Comuni appartenenti all'area critica in questione;
- Il Coordinamento Comuni Area A1 della Provincia di Bergamo, inoltre, ha deciso di dare vita ad un Tavolo ristretto nel quale delineare proposte di interventi da proporre al Coordinamento Sindaci da mettere in atto nella stagione invernale;

- il Tavolo ristretto di Coordinamento dei Sindaci dell'Area critica si è riunito in data 3 dicembre 2010 valutando, tra i possibili interventi, limitazioni al funzionamento degli impianti termici per contenerne le emissioni in atmosfera;
- l'Amministrazione Comunale di Bergamo, in un'ottica di attenzione alle problematiche ambientali, ha da tempo avviato un progetto denominato "Bergamo Sostenibile", articolato in tre ambiti specifici, autonomi, ma strettamente coordinati, con l'obiettivo unificante e prioritario di avviare politiche di sostenibilità per la città (Patto dei Sindaci, Agenda 21 locale, Piano Energetico comunale) ;
- i tre strumenti propongono Piani di Azioni complementari e coordinati, finalizzati al miglioramento delle diverse matrici ambientali, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti;
- all'interno di questo quadro programmatico si inquadrano le diverse azioni in corso e da implementare per l'anno 2011, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nel territorio comunale, coordinate con i precitati provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;
- è stata già adottata l'ordinanza sindacale n° 34 del 27 gennaio 2011 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Bergamo. Riduzione, da martedì 1 febbraio 2011 a venerdì 15 aprile 2011, di un'ora della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici".

Ritenuto necessario, in considerazione dei diversi episodi di superamento dei valori limite per la qualità dell'aria, relativi al Materiale Particolato (PM 10), accertati nella zona A1 della Provincia di Bergamo adottare ulteriori provvedimenti, disponendo per la giornata di domenica 13 febbraio 2011 il blocco totale del traffico dei veicoli a motore, compresi i veicoli Euro 4 e Euro 5 alimentati a benzina e diesel, anche se muniti di FAP, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 limitatamente alla cd. "Zona rossa", la cui estensione territoriale è meglio definita nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la materia è stata oggetto di valutazioni da parte della Giunta comunale che si è espressa nella seduta del 09 febbraio 2011;

Viste la d.G.R. 7635 dell'11.07.2008 e la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n° 9958 del 29/07/2009, recante "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della Delib. G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006).;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente." .

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;

Visto il D.M. 21.4.1999, n° 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere espresso dal competente dirigente;

ORDINA

di istituire nella giornata di domenica 13 febbraio 2011 il blocco totale del traffico dei veicoli a motore, compresi i veicoli Euro 4 e Euro 5 alimentati a benzina e diesel, anche se muniti di FAP, dalle ore 10.00

alle ore 18.00 limitatamente alla cd. "Zona rossa", la cui estensione territoriale è meglio definita nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sono esclusi dal blocco totale del traffico:

- gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali) ;

Sono altresì esclusi dal blocco totale del traffico:

- a) i veicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- b) i veicoli di pronto soccorso;
- c) i mezzi di trasporto pubblico;
- d) i Taxi ed i veicoli di noleggio con conducente;
- e) i veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap, ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- f) le autovetture targate CD e CC;
- g) i veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
- h) i veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, i veicoli degli operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- i) i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, etc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- j) i veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- k) i veicoli dei sacerdoti e ministri del culto di qualsiasi confessione, per le funzioni del proprio ministero;
- l) i veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- m) i veicoli con targa estera;
- n) i veicoli utilizzati da quanti interessati direttamente ai SS. Sacramenti del battesimo e del matrimonio, nonché ai veicoli di coloro che partecipano ad esequie funebri per il tempo strettamente necessario;
- o) i veicoli di quanti si rechino presso gli Aeroporti per le formalità di imbarco muniti di prenotazione;

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo il caso del datore di lavoro, di cui alla precedente lettera j).

Presso il Comando di Polizia Locale è attivata la linea telefonica 035/399559, per ottenere tutte le informazioni necessarie.

Della presente ordinanza viene data la più ampia comunicazione al pubblico (Albo pretorio on-line, sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali, etc.)

Alla ATB Mobilità S.p.A. è demandato l'incarico di posare, lungo il perimetro della zona interessata dal fermo del traffico, apposita segnaletica verticale, anche con l'utilizzo di transenne.

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.L.vo n°285/92 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

In caso di mancato rispetto del blocco totale del traffico di cui ai precedenti punti 1) e 2) verranno applicate le sanzioni previste dall'art.7 commi 1, lett. b) e 13-bis del Codice della Strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 155,00 a €. 624,00.

Si rammenta che in base al 3° comma dell'art.37 del Codice della Strada, contro le ordinanze o provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione, al Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Il Sindaco
Dott. Franco Tentorio

Allegato: Planimetria "Zona rossa"